

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO Bruno, FABBRI, FORTE,
AGNELLI Arduino e ZANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1991

Istituzione dell'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie
della comunicazione (ASTC)

ONOREVOLI SENATORI. – L'istituzione di una Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC) è resa ormai indispensabile da un complesso di ragioni economiche, industriali, culturali, istituzionali rilevanti per la tutela e lo sviluppo degli interessi nazionali nella cosiddetta «società dell'informazione», cioè l'intreccio tra cultura, spettacolo, informazione, telecomunicazioni e informatica, settore fondamentale per la società industriale e *post*-industriale.

Questa complessa «società dell'informazione» è connotata, innanzitutto, da una rapidissima evoluzione delle tecnologie e da una moltiplicazione delle capacità di creare servizi e prodotti in un vero e

proprio «sistema mondo»; e ciò mentre si vanno affacciando sulla scena mondiale della comunicazione nuovi soggetti economici e si vanno aprendo ed integrando nuovi mercati, con inedite ed imprevedibili relazioni, alleanze, fusioni e *joint ventures* anche tra comparti sinora distinti, che danno vita a società conglomerate *hardware* e *software*, ad esempio, tra l'industria elettronica di consumo e quella audiovisiva.

Nei punti avanzati del sistema internazionale della comunicazione – soprattutto nell'area del Pacifico – queste integrazioni tra l'industria delle macchine e quella dei programmi, tra le tecnologie e le idee, offrono risultati vantaggiosi per chi produ-

ce cultura, programmi, servizi comunicativi, alimentando anche un nuovo indotto, costituito da piccole e medie imprese ad alta tecnologia e ad alto livello di risorse umane e professionali, soprattutto nei servizi.

Dobbiamo renderci conto, onorevoli colleghi, che i cosiddetti processi di digitalizzazione toccano e unificano profondamente tutti i comparti della «società dell'informazione», producendo irreversibili interazioni tra l'industria culturale e dello spettacolo nel suo insieme (cinema, teatro, musica, beni culturali, arti visive, accademie, musei, biblioteche e videoteche, centri sperimentali ed altri) e il sistema della comunicazione (editoria tradizionale ed elettronica, radiotelevisione, telecomunicazioni, informatica e telematica).

Ora, a differenza di quanto sta già avvenendo in Giappone e negli Stati Uniti, in altre aree del pianeta - nella fattispecie in Europa - fenomeni rilevanti e funzionali di integrazione di questo tipo sono del tutto assenti. Si rischia così di arrivare in ritardo, e non da protagonisti, a questo appuntamento epocale.

Anche in Italia, malgrado la notevole espansione dei consumi culturali, dell'offerta radiotelevisiva e dell'industria della comunicazione, sussistono insufficienti livelli di avanzamento tecnologico e di integrazione industriale tra *hardware* e *software*. Il sistema Italia, purtroppo, continua a ruotare intorno alle cosiddette «tecnologie deboli».

In Italia, insomma, è quasi totalmente assente l'uso di tecnologie «forti», basate su reti cablate e sistemi di comunicazione via satellite, per distribuire servizi telefonici, telematici a valore aggiunto nonché radiotelevisivi.

Il nostro Paese per diventare competitivo insieme all'Europa, in questo orizzonte internazionale in continuo e accelerato mutamento, deve non solo predisporre ad un grande e razionale sforzo di riconversione tecnologica e produttiva e di sempre più rilevanti e mirati investimenti industriali, ma deve anche dotarsi di un punto di ricognizione, di stimolo e di raccordo

istituzionale, indispensabile per assicurare decisioni rapide pensate all'interno di un quadro di riferimento di largo respiro, non episodico né casuale.

L'istituzione di una Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione serve a dotare il Paese di una struttura snella, ma capace di rispondere a tutte queste necessità.

Compito fondamentale di detta Agenzia sarà quello di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi per la migliore competitività e qualificazione della società dell'informazione italiana e, nella fattispecie:

assicurare un monitoraggio permanente ed esaustivo sulle realtà scientifiche e tecniche non solo italiane ma anche internazionali;

evitare l'attuale dispersione di *know-how* favorendo la convergenza di enti, istituti, imprese, consorzi, laboratori, centri di ricerca ed università attorno a progetti di grande rilevanza;

contribuire ad accelerare il passaggio dalle fasi della ricerca a quelle della realizzazione di nuovi prodotti e servizi della comunicazione.

Si tratta, in definitiva, di dare un orizzonte organico e una veste unitaria a progettualità oggi disperse fra imprenditoria pubblica e privata, nonché a responsabilità istituzionali allo stato attuale scarsamente collegate.

Ci sono molte ragioni per collocare a Milano l'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione.

Milano, infatti, è il luogo di maggiore concentrazione di industrie ad alta qualità tecnologica; è anche il punto più avanzato del sistema Italia in tutti i suoi comparti e, in particolare, nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, del finanziamento del sistema radiotelevisivo pubblico, del mercato audiovisivo e della televisione commerciale, della produzione e raccolta di pubblicità, dell'editoria libraria e della carta stampata, dello spettacolo e della musica, nonché degli studi tecnici, tecnologici e scientifici e della ricerca.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Milano, quindi, come luogo di maggiore potenzialità per l'espansione tecnologica della società dell'informazione italiana, è candidata ad essere punto di riferimento per l'intera Europa.

La realizzazione delle finalità che il progetto dell'Agenzia persegue richiede l'adozione di un modello organizzativo che coniughi l'esigenza di collocare l'azione dell'Agenzia in un contesto di programmazione, quella di assicurare la trasparenza della gestione delle risorse e quella di garantire snellezza operativa, accantonando ogni logica gestionale di tipo burocratico.

Per queste ragioni si propone l'adozione di uno schema operativo che ricalchi il modello organizzativo dell'Agenzia spaziale italiana - ASI (legge 30 maggio 1988, n. 186), accentuandone ulteriormente le caratteristiche di efficienza.

L'Agenzia assume il carattere di ente pubblico economico (articolo 1, comma 2), agisce in base alle norme del diritto privato (articolo 1, comma 3), dispone di propri regolamenti di amministrazione e di conta-

bilità, approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro del tesoro, redatti anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato (articolo 7, comma 4, lettera a). I rapporti di lavoro sono regolati da contratti di diritto privato (articolo 12).

Nel far salva un'amplissima autonomia organizzativa, finanziaria, operativa, modellata su schemi privatistici, si garantiscono efficaci strumenti di vigilanza e di indirizzo, facenti capo al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (articolo 1, comma 2; articolo 2, comma 1; articolo 3; articolo 6, comma 1; articolo 7, comma 2).

La verifica delle attività svolte è affidata al controllo interno di un collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 259 del 1958 (articolo 11) e ad una rendicontazione da inviare annualmente al Ministro vigilante ed al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione (ASTC), di seguito denominata anche Agenzia.

2. L'ASTC è ente pubblico economico; ha sede in Milano; è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Gli atti compiuti dall'ASTC per l'attuazione di suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

Art. 2.

1. L'ASTC ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e di promuovere la collaborazione tra imprese, enti, istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, sulla base di direttive impartite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

2. L'ASTC provvede alla elaborazione ed alla attuazione di un piano quinquennale di sviluppo delle tecnologie della comunicazione, articolato in programmi e progetti di interesse scientifico ed applicativo, in un quadro di riferimento europeo e mondiale. A tal fine l'ASTC:

a) partecipa a programmi in collaborazione con organismi di altri Paesi e delle istituzioni comunitarie, mediante accordi bilaterali o multilaterali;

b) promuove studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni nel campo delle tecnologie della comunicazione mediante contratti con imprese specializzate, consorzi, università ed istituti di ricerca;

c) può partecipare a consorzi e imprese nazionali, comunitari e stranieri che agiscono nel mercato delle tecnologie della comunicazione per svolgere attività di ricerca, di sviluppo, di realizzazione o commercializzazione di tecnologie, di prodotti e di servizi per la comunicazione;

d) può stipulare accordi di cooperazione con enti ed imprese;

e) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze di settore, e svolge - soprattutto mediante il monitoraggio sistematico delle attività nazionali ed internazionali di ricerca di base e avanzata, nonché di sviluppo e applicazione - un ruolo di osservatorio permanente e di consulenza e assistenza per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nel settore della comunicazione;

f) promuove la formazione di specialisti di settore, in collaborazione con imprese, università, istituti di ricerca, istituti preposti alla formazione e con le istituzioni comunitarie;

g) predispone un rapporto annuale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, e delle sue applicazioni ed implicazioni economiche nel campo della comunicazione.

Art. 3.

1. L'ASTC predispone il Piano quinquennale di sviluppo delle tecnologie della comunicazione ed i relativi aggiornamenti annuali sulla base degli indirizzi generali delineati dal CIPE e sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

2. Il Piano ed i suoi aggiornamenti sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

1. Una relazione sulle attività svolte, il bilancio consuntivo, il conto economico e lo stato patrimoniale sono inviati annualmente dall'Agenzia al Ministro vigilante e, per tramite di questo, al Parlamento.

Art. 5.

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

1. Il presidente dell'Agenzia, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale nel campo delle tecnologie della comunicazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente dura in carica cinque anni.

4. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ASTC;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
- e) predispone lo schema del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché della relazione annuale di cui all'articolo 4;
- f) predispone lo schema dei regolamenti di cui all'articolo 7, comma 4;
- g) predispone lo schema del Piano quinquennale di sviluppo delle tecnologie della comunicazione e dei relativi aggiornamenti annuali;
- h) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito ad altri organi dell'ASTC.

Art. 7.

1. Il consiglio d'amministrazione è composto:

- a) dal presidente;

b) da otto esperti nelle tecnologie della comunicazione, di cui: quattro nel campo specifico delle tecnologie, due nelle attività economico-industriali, uno in materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della cooperazione internazionale in materia.

2. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il consiglio d'amministrazione delibera:

a) i regolamenti concernenti il personale, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché i regolamenti interni di amministrazione e di contabilità, formulati anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. I regolamenti interni di amministrazione e di contabilità sono approvati dal Ministro vigilante, d'intesa col Ministro del tesoro;

b) il Piano quinquennale di sviluppo delle tecnologie della comunicazione e i relativi aggiornamenti;

c) il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, il conto economico e lo stato patrimoniale, soggetti all'approvazione del Ministro vigilante;

d) sulla relazione annuale sulle attività svolte;

e) sui contratti di importi superiori a lire 500 milioni e sulle relative controversie.

Art. 8.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il controllo è esercitato secondo le norme del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 9.

1. La gestione dell'Agenzia è affidata ad un direttore generale, nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, tra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica nel settore delle tecnologie della comunicazione.

2. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il direttore generale:

a) risponde al presidente dell'attuazione dei programmi dell'ASTC;

b) è capo degli uffici;

c) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio d'amministrazione in base alle direttive del presidente.

Art. 10.

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del direttore generale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto col Ministro del tesoro.

2. Il presidente e il direttore generale, se dipendenti dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 11.

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

Art. 12.

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolato da contratti di diritto privato.

Art. 13.

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

- a) dal contributo annuo a carico dello Stato;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalla cessione a terzi di beni, brevetti e servizi;
- c) da atti di liberalità.

Art. 14.

1. Il contributo finanziario a carico dello Stato è determinato in lire 200 miliardi per ciascun anno 1992, 1993 e 1994. Per gli anni successivi è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.